

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 28

(Accettazione dell'incarico)

1. L'Architetto deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, l'Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. L'Architetto deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
3. L'Architetto è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. L'Architetto può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
2. L'Architetto, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 32, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. L'Architetto, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.